

Redattori dei bilanci all'appello per valutare i disallineamenti permanenti o temporanei

Imposte differite, il primo step sta nel concentrarsi sulle stime

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

Fiscalità differita al test dei bilanci. Stante la situazione di crisi internazionale a seguito del conflitto in Ucraina, dopo il già pesante e lungo periodo di emergenza sanitaria, sarà particolarmente complesso per il redattore del bilancio valutare, in modo attendibile, il futuro recupero delle Dta, cioè le imposte differite attive. Per esempio, nel caso in cui la società valuti che i citati eventi hanno una portata temporanea e, quindi, senza una particolare incidenza sulle reali capacità produttive dell'azienda, non si pongono particolari problematiche. Diversamente, se gli effetti di tali eventi non hanno una portata temporanea ma "stabile" e incidono sullo stato salute dell'impresa con ricadute in termini di minor fatturato o perdite negli esercizi successivi, la ragionevole certezza del futuro recupero delle attività per imposte anticipate viene meno e, pertanto, occorrerà ridurre il valore contabile delle Dta con un effetto negativo sul conto economico.

Estrema attenzione, dunque, va concentrata sulla stima. La genesi del fenomeno risiede nell'esistenza di differenze tra importi imputati a conto economico e voci rilevanti a fini fiscali; trattasi dei cosiddetti disallineamenti, che possono essere permanenti e/o temporanei. Secondo il principio contabile Oic 25, le differenze permanenti non determinano una tassazione differita, in quanto la divergenza tra il reddito im-

ponibile e il risultato civilistico non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Le differenze temporanee, invece, rappresentano, a una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Sul piano contabile, l'articolo 2424 del codice civile prevede che, nello stato patrimoniale, le passività relative alla fiscalità differita sono da rilevare nell'apposito fondo acceso nella voce B.2 "per imposte, anche differite"; la relativa contropartita a conto economico è rappresentata dalla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate". Così, per esempio, se una società nel corso del 2022 ha iscritto una plusvalenza patrimoniale di 10.000 euro e optato per la rateazione della stessa ai fini fiscali, nella dichiarazione dei redditi occorrerà effettuare una variazione in diminuzione per 8.000 euro, mentre nel bilancio di esercizio si effettuerà un accantonamento al fondo per imposte differite per un importo pari a 2.232 euro (8.000 x 27,9%, ai fini Ires e Irap) con le seguenti rilevazioni contabili: "Imposte correnti (voce 20 CE)" a "Debiti tributari (D12 SP)" per 558 euro e "Imposte differite (20 C.E.)" a "Fondo per imposte differite (B.2 S.P.)" per 2.232 euro. In questo modo, l'ammontare delle imposte sul reddito (correnti e differite), rilevate a conto economico nell'esercizio 2022 (2.790 euro), sarà pari a quello che si avrebbe se non si fosse optato per la rateizzazione della plusvalenza (10.000 x 27,9%). Nei

successivi periodi d'imposta, man mano che i componenti positivi precedentemente non tassati o i componenti negativi dedotti vanno a integrare il reddito di ciascun periodo, la corrispondente quota di imposte differite viene stornata dall'apposito fondo e imputata nella voce 20) del conto economico in diminuzione delle imposte correnti. Per quanto riguarda, invece, la fiscalità "anticipata", l'Oic 25 formula la seguente modalità di contabilizzazione: le attività correlate alle imposte anticipate vanno rilevate nella voce C.II.5-ter "imposte anticipate"; la contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata dalla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate". La voce C.II.5-ter, in particolare, accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee "deducibili" negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali. In sostanza, si intercettano componenti negativi di reddito, la cui deducibilità è rinviata a esercizi successivi rispetto a quelli di transito a conto economico. Per esempio, se la società Gamma, nel 2022, ha deliberato un compenso amministratori di 40.000 euro da corrispondere nel 2023, occorre rilevare le imposte anticipate Ires (40.000 x 24%) e procedere alla seguente scrittura contabile: Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter S.P.) a Imposte anticipate (20 C.E.) per 9.600 euro. Nell'esercizio successivo (2024) l'imponibile fiscale sarà ridotto dalla deduzione del compenso e, quindi, si procederà allo storno delle imposte anticipate.

© Riproduzione riservata



Le definizioni della fiscalità differita

06901

06901

Differenza permanente	Una differenza permanente rappresenta, a una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che “non” è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, per esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali
Differenza temporanea	Una differenza temporanea rappresenta, a una certa data, la “differenza” tra il valore civilistico di una attività o passività e il loro valore fiscale, destinata ad annullarsi negli esercizi successivi
Imposte anticipate e differite	Le attività per “imposte anticipate” rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali. Le passività per “imposte differite” rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. Le attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite sono rilevate in bilancio nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee